

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'Interno**

**(ROGNONI)**

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro « ad interim »  
degli Affari Esteri**

**(COSSIGA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(MARCORA)**

**col Ministro dei Trasporti**

**(PRETI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(BISAGLIA)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(SCOTTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1979**

Adeguamento della legislazione italiana alle disposizioni contenute nelle Direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 del 16 giugno 1975, concernenti misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per alcune attività economiche, e nella Direttiva CEE n. 70/32 del 17 dicembre 1969 relativa alle forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge è inteso a dare attuazione nell'ordinamento italiano alle seguenti Direttive della Comunità economica europea:

1) Direttiva del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1975, n. 75/368, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda alcune attività economiche (in *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. L 167 del 30 giugno 1975);

2) Direttiva del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1975, n. 75/369, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in forma ambulante (in *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. L 167 del 30 giugno 1975);

3) Direttiva della Commissione del 17 dicembre 1969, n. 70/32, concernente le forniture di prodotti allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Le Direttive n. 75/368 e n. 75/369 contengono una serie di norme le quali, in mancanza del reciproco riconoscimento dei diplomi e del coordinamento delle disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio delle attività economiche e dei mestieri oggetto delle Direttive, tendono a facilitare la attuazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività considerate (vedansi tabelle A, B e C) mediante l'adozione di misure transitorie a garanzia dei cittadini di quegli Stati membri ove l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione od è soggetto a condizioni diverse.

Tali misure transitorie consistono nel consueto meccanismo della equiparazione dell'esercizio effettivo per un certo periodo dell'attività considerata nel Paese di provenienza, al possesso delle conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste dalla legislazione nazionale per l'esercizio di quella attività; in sostanza, qualora l'attività che

si intende svolgere sia condizionata al possesso di requisiti culturali e professionali, all'operatore comunitario non si chiede di provare tali requisiti, ma è sufficiente la prova dell'effettivo esercizio di quella attività nel Paese di origine o di provenienza secondo i parametri indicati negli articoli 8 e 9 del disegno di legge che si rifanno agli articoli 5, 6 e 7 della Direttiva n. 75/368 ed agli articoli 5, 6 e 9 della Direttiva numero 75/369.

Ciò per quanto concerne l'esercizio in Italia delle attività in questione da parte dei cittadini degli altri Stati membri della CEE.

Per i cittadini italiani che intendono svolgere una delle attività economiche di cui trattasi in altro Paese comunitario, si è reso possibile il rilascio della documentazione attestante la natura e la durata dell'attività svolta in Italia, documentazione che sarà presentata alle competenti autorità dei Paesi CEE per comprovare l'avvenuto effettivo svolgimento dell'attività che si intende esercitare nel Paese ospitante (vedansi articoli 5, 6 e 7).

Per quanto concerne i requisiti di moralità e di assenza di fallimenti, eventualmente richiesti per l'esercizio di una delle attività indicate alle tabelle allegate, si è stabilita una analoga possibilità di equiparazione (vedasi articolo 1).

Gli articoli 2 e 3 riguardano l'adeguamento rispettivamente del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in particolare gli articoli 121 e 124), e del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (art. 22); tali adeguamenti si sono ravvisati necessari quali conseguenze della completa parità di trattamento del cittadino comunitario e del cittadino italiano per quanto riguarda l'esercizio di uno dei mestieri ambulanti indicati nell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e della attività del pescatore di mestiere nelle acque interne.

È da notare che il disegno di legge non contiene norme espressamente dirette alla soppressione di trattamenti discriminatori

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulla base della cittadinanza, in quanto, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia della CEE nelle sentenze *Reyners* (n. 2/74 del 21 giugno 1974) e *van Bingsbergen* (n. 33/74 del 3 dicembre 1974), è da ritenere che le attuali disposizioni di contenuto discriminatorio non siano più opponibili ai cittadini di un altro Paese membro della CEE nel campo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, in forza della diretta applicabilità degli articoli 52 e 59, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Si è poi riprodotto all'articolo 4 (in una formulazione parzialmente rielaborata ed integrata), l'articolo unico del disegno di legge già presentato dal Governo nel corso della VI legislatura (atto Senato n. 947), inteso alla attuazione della Direttiva numero 70/32 del 17 dicembre 1969, che non attiene al settore del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ma a quello della libera circolazione delle merci.

In effetti la Direttiva in questione è stata adottata dalla Commissione in base all'articolo 33, paragrafo 7, del Trattato di Roma e prescrive agli Stati membri di eliminare le discriminazioni, in rapporto alla nazionalità, in materia di forniture allo Stato stesso, agli enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Esaminata la legislazione nazionale in materia, cui è assoggettata l'Azienda delle ferrovie dello Stato, si è rilevato che gli articoli 33 e 34 della legge n. 429 del 7 luglio 1967 contengono norme discriminatorie a favore dell'industria nazionale.

Detti articoli limitano la possibilità di concorso di imprese straniere alle forniture delle Ferrovie dello Stato sia per procedura (è prevista l'autorizzazione del Consiglio dei ministri), sia per le condizioni (solo ove si dimostri che l'industria nazionale non possa rispondere adeguatamente), sia per criteri preferenziali a favore dell'industria nazionale.

Restano salve le disposizioni che prevedono un trattamento preferenziale per le industrie del Mezzogiorno, delle isole e di altri territori; a tali norme infatti non si riferisce la citata Direttiva CEE n. 70/32, rientrando queste fra gli « aiuti » consentiti dall'articolo 92, punto 3 a), del Trattato di Roma tendenti ad incentivare l'attività degli stabilimenti industriali di zone del Paese economicamente depresse, favorendone la ripresa ed avviandole sulla strada della piena integrazione nell'ambito comunitario.

Il disegno di legge, decaduto per la fine anticipata della VII legislatura, viene ora ripresentato nell'identico testo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai fini dell'esercizio delle attività economiche indicate nelle tabelle allegate, da parte delle persone fisiche e società che in virtù del Trattato istitutivo della Comunità economica europea godono della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, i documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro di origine o di provenienza e dagli altri organismi competenti di tale Stato, sono a tutti gli effetti equiparati a quelli rilasciati agli stessi fini dalle competenti autorità italiane per comprovare il possesso della cittadinanza e degli altri requisiti eventualmente prescritti per l'accesso alle attività suddette e per il loro esercizio.

I documenti comprovanti la buona condotta e l'assenza di fallimenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno della loro presentazione.

Resta ferma la disciplina vigente in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi.

**Art. 2.**

L'articolo 1 della presente legge è applicabile anche ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che intendono esercitare le attività ed i mestieri indicati nell'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

**Art. 3.**

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea possono richiedere la licenza di pesca, prevista dall'articolo 22 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, alla competente autorità locale nella cui circoscrizione hanno fissato la propria dimora abituale.

**Art. 4.**

Le norme tendenti a favorire le industrie nazionali, contenute negli articoli 33 e 34 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni e integrazioni, come pure ogni altra norma tendente a favorire le imprese nazionali nei confronti di quelle straniere per quanto attiene alle forniture dirette ed indirette all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non trovano applicazione nei confronti delle imprese degli altri Stati membri della Comunità economica europea, salva restando l'applicabilità delle norme che prevedono riserve a favore degli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, dell'Italia meridionale e insulare, del Lazio e del territorio di Trieste.

Il precedente comma non si applica alle imprese la cui sede effettiva si trovi fuori dei territori degli Stati membri della Comunità economica europea, qualora tali imprese non abbiano un legame serio con l'economia di uno dei suddetti territori.

**Art. 5.**

Gli attestati concernenti la natura e la durata delle attività commerciali, industriali ed agricole di cui alle tabelle allegate, svolte in forma indipendente da cittadini e imprese nazionali, sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in conformità dei criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle attività industriali, commerciali e artigianali, e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle attività agricole.

Per le attività artigiane provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su conforme parere della Commissione provinciale per l'artigianato.

**Art. 6.**

I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati, per le mansioni a livello direttivo,

dall'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Per quanto concerne le mansioni svolte a livelli professionali diversi, i certificati sono rilasciati dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

#### Art. 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla redazione delle monografie professionali riguardanti le attività, esercitate in forma indipendente, comprese nella tabella C e considerate industriali o artigianali, e nella tabella A, allegata alla presente legge.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede alla redazione delle monografie professionali riguardanti le attività, esercitate in forma subordinata, indicate al primo comma del presente articolo.

#### Art. 8.

La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

Nello stesso modo è fornita la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, o per il suo esercizio, qualora tale attività sia considerata industriale o artigianale.

Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;

b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di

azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni;

c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;

d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni.

L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta dell'interessato, allorchè le attività attestate corrispondano nei punti essenziali alle monografie professionali di cui al precedente articolo 7 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione territoriale l'interessato ha fissato la propria dimora provvedono ad accertare la regolarità delle certificazioni, rispettivamente per le attività svolte in forma indipendente e per quelle svolte in forma dipendente.

#### Art. 9.

La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alle tabelle B e C, allegata alla presente legge, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda;

b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azien-

da, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare;

c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;

d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione territoriale l'interessato ha fissato la propria dimora provvedono ad accertare la regolarità delle certificazioni, rispettivamente per le attività svolte in forma indipendente e per quelle svolte in forma dipendente.

#### Art. 10.

Nei casi previsti dalle lettere a) e c) degli articoli 8 e 9 della presente legge, l'attività non deve essere terminata da oltre dieci anni dalla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.

Le disposizioni che stabiliscono per alcune attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

#### Art. 11.

Ai fini della applicazione della presente legge è considerato come esercizio della attività di dirigente di azienda l'esercizio di un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:

a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;

b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implica-

no una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;

c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto della azienda.

#### Art. 12.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono competenti per gli adempimenti previsti dalle Direttive comunitarie n. 75/368/CEE e numero 75/369/CEE del 16 giugno 1975, nonché per i rapporti con la Commissione delle Comunità europee e con le competenti autorità degli altri Stati membri.

## TABELLA A

- Pesca nelle acque interne;
- costruzione navale e riparazione di navi;
- costruzione di materiale ferroviario;
- costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale);
- esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze;
- manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori;
- manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi);
- esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram);
- attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti; posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche);
- comunicazioni: poste e telecomunicazioni;
- lavanderia, lavaggio a secco e tintoria;
- studi fotografici, ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter;
- manutenzione e pulitura di immobili e di locali.

## TABELLA B

Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni;

trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli;

esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi;

biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici;

attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore sportivo;

attività di giuoco (quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da gioco, campi di corse);

altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti;

servizi domestici;

istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere;

disinfezione e lotta contro gli animali nocivi;

locazione di vestiti e guardaroba;

agenzie matrimoniali e servizi analoghi;

attività a carattere divinatorio e congetturale;

servizi igienici ed attività connesse;

pompe funebri e manutenzione cimiteri;

guide accompagnatrici (corrieri) ed interpreti turistici.

## TABELLA C

Attività economiche esercitate in forma ambulante ed in particolare acquisto e vendita di merci in forma ambulante o in mercati non coperti o in mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo.